



Aggiornamento degli albi dei GIUDICI POPOLARI per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello (Legge 10 Aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni)

IL SINDACO

rende noto che, a norma dell'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287 verranno aggiornati gli albi dei GIUDICI POPOLARI per le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello.

INVITA

tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10, ma che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa legge, a presentare domanda, entro il **31 LUGLIO 2019**, per essere iscritti nei rispettivi elenchi.

I GIUDICI POPOLARI devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i GIUDICI POPOLARI della Corte di Assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i GIUDICI POPOLARI della Corte di Assise di Appello.

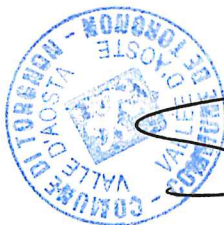
Non possono assumere l'ufficio di GIUDICI POPOLARI:

- a) i Magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Essendo l'ufficio dei GIUDICI POPOLARI obbligatorio, la commissione comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti sopra specificati.

Torgnon, lì 02/04/2019

Prot. n. 1469



Il Sindaco

PERRIN Daniel